

## **Delib.G.R. 28 luglio 1997, n. 1382 (1)**

Intesa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia per l'attivazione di forme di reciproca collaborazione nella gestione dei rifiuti finalizzato al loro recupero (2).

La Giunta della Regione Emilia-Romagna

premesse:

- che la L.R. 12 luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti", all'art. 2, terzo comma, prevede che lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti da altre Regioni può essere consentito solo attraverso la definizione di un apposito accordo di programma ovvero di un'apposita convenzione o intesa;
- che le Amministrazioni regionali dell'Emilia-Romagna e della Lombardia concordano sulla opportunità di conseguire un'intesa che permetta di sviluppare iniziative volte a favorire forme di reciproca collaborazione nella gestione dei rifiuti finalizzata al recupero;
- che in particolare tali forme di collaborazione potranno riguardare sia lo scambio di informazioni e di esperienze sui rispettivi sistemi regionali di recupero e sulle attività di recupero di frazioni omogenee di rifiuti non pericolosi provenienti da raccolte differenziate, sia il trattamento, il recupero e il riciclaggio di frazioni merceologiche omogenee derivanti da raccolte differenziate, negli impianti autorizzati a tale scopo e ubicati nei due territori regionali, adottando il principio di prossimità, sia interventi di mutuo soccorso che comportino l'impiego di impianti di smaltimento in occasione di situazioni di emergenza;
- che l'intesa prevede inoltre la partecipazione degli Enti interessati della Regione contermine alle istruttorie relative ai nuovi impianti ad impatto ambientale significativo che si collochino nei territori compresi nella fascia di confine;

visto lo schema di intesa tra le due Regioni predisposto dai competenti uffici regionali;

visto l'art. 2 della L.R. 12 luglio 1994, n. 27;

visto l'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale competente, dott. Roberto Raffaelli in merito alla legittimità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1. della deliberazione n. 2541 del 1995;

dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio analisi e pianificazione ambientale, ing. Giuseppe Benedetti, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;

su proposta dell'Assessore al territorio, programmazione e ambiente

a voti unanimi e palesi,

Delibera

di proporre al Consiglio regionale:

- 1) l'approvazione dell'intesa interregionale con la Regione Lombardia per l'attivazione di forme di reciproca collaborazione nella gestione dei rifiuti finalizzata al loro recupero, secondo lo schema di seguito riportato che costituisce parte integrante, della presente deliberazione;

2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna

**Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia per l'attivazione di forme di reciproca collaborazione nella gestione dei rifiuti finalizzata al loro recupero**

- 1) La Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna, rappresentate rispettivamente dall'Assessore dott. Franco Nicoli Cristiani e dall'Assessore dott. Renato Cocchi riconoscono un comune interesse ad attivare forme di reciproca collaborazione nello smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili.
- 2) La collaborazione di cui al punto 1) è finalizzata ad una maggiore protezione dell'ambiente attuando il più diffusamente possibile forme di recupero, onde evitare soprattutto in situazioni di emergenza, di ricorrere alle forme di smaltimento finale, alla luce dei principi consolidati dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
- 3) Le finalità dell'intesa sono perseguite con una costante attività di cooperazione nel reciproco scambio di informazioni sulle previsioni delle rispettive pianificazioni, nonché attraverso un'attività di partecipazione alle istruttorie relative, a questioni che interessino, per gli effetti ambientali indotti, i territori di entrambe le Regioni.
- 4) Sarà previsto altresì l'utilizzo di impianti a tecnologia avanzata, in particolare quelli finalizzati al recupero e al riutilizzo delle frazioni omogenee contenute nei rifiuti urbani, secondo principi di sussidiarietà e prossimità, e soprattutto sarà prevista la possibilità di concordare iniziative di mutuo soccorso in occasione del verificarsi di situazioni di emergenza.

Quanto sopra sarà più specificatamente attuato mediante il reciproco impegno a

- a) scambiarsi informazioni sulla situazione dei rispettivi sistemi regionali di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, in essere o previsti negli strumenti di pianificazione regionale di settore, nonché sulle eventuali ipotesi formulate circa l'aggiornamento della stessa con particolare riferimento a quegli impianti che, situandosi in zone finitime, possano determinare effetti ambientali in aree ricadenti nella Regione confinante;
- b) assicurare la partecipazione degli Enti locali interessati della Regione contermine alle istruttorie relative ai nuovi impianti che comportino un impatto ambientale potenzialmente significativo (discariche, inceneritori, impianti di trattamento di grosse potenzialità) e che si collochino nei territori compresi nelle zone di confine ipotizzando di norma una fascia di confine dell'ampiezza di 10 km.

La partecipazione di cui sopra potrà effettuarsi secondo le modalità previste dagli artt. 9, 10, 11 della legge n. 241 del 1990, garantendo la presenza della Regione confinante, nonché dei propri Enti locali interessati, alle conferenze di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 22 del 1997;

- c) assumere le determinazioni necessarie per consentire, in tutti gli impianti autorizzati dalle stesse Regioni o dalle Province delegate, per le medesime operazioni, il trattamento, il recupero e il riutilizzo dei seguenti rifiuti prodotti nei territori delle due Regioni: costituiti da frazioni omogenee per composizione merceologica derivanti da raccolta differenziata di rifiuti urbani da separazione meccanica effettuata dopo la raccolta (per le frazioni secche non si ammette una percentuale di organico superiore al 10%);
- d) garantire nei limiti delle possibilità offerte dalla situazione contingente dei rispettivi sistemi, attività di "mutuo soccorso" in occasione di situazioni di emergenza dovute a difficoltà per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti urbani, nel rispetto e nei limiti delle normative statali e regionali vigenti.

Operativamente si procede di volta in volta ad accordi tra i gestori dei servizi di raccolta e di gestione degli impianti di smaltimento, previo parere favorevole scritto delle due Regioni interessate.

NOTE:

(1) Pubblicata nel B.U. 22 ottobre 1997, n. 95 (Parte II).

(2) Delibera approvata con Delib.C.R. 17 settembre 1997, n. 714.